

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **BEORCHIA, FIORET e MICOLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1987

Modifiche e integrazioni allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

ONOREVOLI SENATORI. – Nel corso della IX legislatura, in occasione della discussione del disegno di legge costituzionale di modificazione del termine per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli delle altre Regioni a statuto speciale, il Senato ebbe ad occuparsi anche di alcune proposte di modificazione e di integrazione degli statuti.

Queste disposizioni vennero stralciate dall'Assemblea, ma il relativo disegno di legge costituzionale (atto Senato n. 1538-*bis*) non venne più esaminato.

Con il presente disegno di legge vengono riproposte, per quanto attiene la Regione Friuli-Venezia Giulia, le stesse disposizioni, con gli emendamenti presentati in Assemblea.

Con l'articolo 1 si attribuisce alla Regione una piena competenza legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. Si tratta di una opportuna integrazione che, con l'estensione della competenza sull'ordinamento anche alle Province, corrisponde non soltanto ad una esigenza di sistematica statutaria (cfr. articolo 59 dello Statuto), ma realizza anche un'eguaglianza di trattamento degli enti locali.

L'affidare questa materia alla competenza primaria nasce dalla necessità di uniformare le disposizioni degli statuti speciali, secondo un indirizzo che vuole riaffermate, per evidenti ed indiscutibili motivi, le ragioni della specialità.

Va ricordato ancora che la Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 11

dello Statuto di autonomia, sta predisponendo un largo disegno di decentramento amministrativo, che potrà trovare una più coerente ed efficace applicazione se accompagnato dal riconoscimento di una piena competenza sull'ordinamento degli enti locali. Tutto ciò non viene ad incidere sulla competenza in materia di funzioni degli enti locali, che resta comunque affidata alla legislazione nazionale, secondo i progetti di riforma da tempo all'attenzione del Parlamento.

Con l'articolo 2 si prevede, in conformità a quanto disposto per le Regioni ordinarie dall'articolo 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382, che il controllo sui provvedimenti adottati dagli enti locali nelle materie ad essi delegate dalla Regione sia sottratto alla Corte dei conti.

Questi provvedimenti non possono essere considerati atti amministrativi della Regione,

ma sono in sostanza atti degli enti locali e vanno quindi sottoposti al controllo dell'organo regionale a ciò preposto.

La disposizione, in definitiva, non fa altro che estendere alla Regione Friuli-Venezia Giulia una disciplina ormai da tempo in vigore in tutte le altre Regioni.

Le disposizioni contenute nel presente disegno di legge corrispondono ad una immediata esigenza di parziale modificazione ed integrazione di alcune norme dello Statuto speciale, per adeguarle alle novità intervenute nell'ordinamento regionale. Rimane ferma l'esigenza di un più approfondito riesame dello Statuto per quelle modificazioni più significative che l'esperienza ultra ventennale viene proponendo e che possono meglio corrispondere alle nuove esigenze di autonomia e di specialità che vengono emergendo nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-*bis*) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».

2. Il numero 5) dell'articolo 5 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia è abrogato.

3. Il primo comma dell'articolo 59 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia è sostituito dal seguente:

«Le Province ed i Comuni della Regione sono enti autonomi ed hanno funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 11 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia è abrogato.